



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Prot. n. 3093

Aosta,

23 APR 2013

Ai rappresentanti o committenti responsabili
dei partiti, dei movimenti e delle liste di
candidati alle elezioni regionali

LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni regionali indette per il 26 maggio 2013 (primo turno) e per il 9 giugno 2013 (eventuale turno di ballottaggio) – Presentazione dei rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale, ai sensi del Titolo V bis della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, come inserito dall'articolo 11 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

Il titolo V bis della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, come inserito dall'articolo 11 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21, regola la materia del contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale in occasione delle elezioni regionali.

L'articolo 54 quater, in particolare, dispone che:

- “1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati che hanno partecipato all'assegnazione dei seggi ed i candidati proclamati eletti devono depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale, sottoscrivendolo sotto la propria responsabilità su apposito modulo predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 54 quinquies, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.”

Il controllo sulla conformità alla legge e sulla regolarità della documentazione, prodotta a giustificazione delle spese elettorali, e delle fonti di finanziamento indicate, è effettuato dalla Commissione di garanzia regionale, di cui all'articolo 54 quinquies della l.r. 3/1993.

Si riportano di seguito alcune indicazioni adottate dalla Commissione di garanzia regionale, istituita, in occasione delle elezioni regionali indette per il 26 maggio p.v., con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 58 del 7 marzo 2013.



TIPOLOGIA E LIMITI DELLE SPESE ELETTORALI

A Spese

Le tipologie ed i limiti delle spese elettorali sono stabiliti rispettivamente dagli articoli 54 bis e 54 ter e ineriscono all'intera campagna elettorale, comprendendo quindi anche le spese funzionali all'eventuale turno di ballottaggio del 9 giugno 2013.

Si precisa che per l'identificazione delle spese relative alla campagna elettorale occorre prendere in considerazione il periodo della loro effettuazione "in funzione elettorale", ossia la destinazione funzionale diretta alla campagna elettorale medesima. Pertanto, dando prevalenza alla loro destinazione sostanziale, nelle spese elettorali da rendicontare dovranno includersi, a prescindere dal momento in cui sono state effettuate, tutte quelle finalizzate alla competizione elettorale, così come le spese fatturate anche in tempi successivi alla data delle elezioni o i debiti verso fornitori per spese di cui è stato posticipato il pagamento, o ancora le spese oggetto di fatture non quietanzate.

I limiti di spesa fissati dall'articolo 54 ter sono comprensivi di imposta sul valore aggiunto.

Devono essere analiticamente indicati nei rispettivi rendiconti:

1. le spese sostenute tanto direttamente dalla lista, quanto attraverso partiti o movimenti politici che sostengono la lista stessa;
2. le spese sostenute individualmente da ciascun candidato;
3. tutti i servizi gratuiti provenienti dalle persone fisiche, con l'indicazione dei dati anagrafici se l'importo o valore (anche erogato in più soluzioni) supera i 2.500 euro, e tutti i servizi gratuiti provenienti da soggetti diversi, in questo caso, con l'indicazione nominativa dei soggetti stessi, qualunque sia l'importo o il valore degli stessi. Dovrà ad esempio essere indicato il valore di beni e servizi di tipo professionale o imprenditoriale che un sostenitore abbia fornito a titolo gratuito: si pensi al caso di un tipografo professionista che si offra, quale sostenitore, di stampare gratuitamente dei dépliant elettorali, mentre, qualora i medesimi servizi non abbiano carattere professionale (si pensi, ad esempio, alla stampa di volantini di tipo amatoriale), dovrà conteggiarsi il solo valore dei beni "primari" utilizzati (in tale esempio, inchiostro e carta).

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 54 bis va considerata quale norma di chiusura, comprensiva pertanto di tutte le spese sostenute a qualsiasi titolo per la campagna elettorale (si pensi, a titolo esemplificativo, alle spese sostenute per aprire un



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

conto corrente bancario collegato alle spese elettorali), sia per le elezioni regionali del 26 maggio 2013, sia per l'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 9 giugno 2013.

Alle spese documentate e ai servizi gratuiti ricevuti devono essere sommate le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, che sono calcolati in misura forfetaria in percentuale fissa del venti per cento dell'ammontare complessivo delle spese rendicontate. Dovranno invece essere rendicontate analiticamente le spese postali, in quanto non inserite nelle spese forfetizzate nella misura del venti per cento.

Il totale delle spese documentate, nonché dei servizi gratuiti ricevuti, e di quelle forfetizzate, come dianzi determinate, non dovrà comunque superare i limiti di spesa complessiva di cui al sopra citato articolo 54 ter, ovverossia la cifra complessiva di 75.000 euro per le spese sostenute dalle liste e la cifra pro capite di 1.500 euro per le spese di ogni singolo candidato ¹.

Non sono invece considerate spese quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità, né i contributi versati dal candidato al partito, movimento o lista di appartenenza.

B Fonti di finanziamento

I soggetti che presentano il rendiconto dovranno indicare in modo dettagliato anche le fonti di finanziamento a copertura delle relative spese elettorali, distinguendo tra fonti proprie, contributi di terzi e servizi gratuiti ricevuti (in tali ultimi due casi riportando i relativi dati anagrafici, se trattasi di persona fisica e l'importo supera i 2.500 euro anche se erogato in più soluzioni, o se trattasi di soggetto diverso indipendentemente dall'importo).

CONTROLLI E SANZIONI

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 54 sexies della l.r. 3/1993, qualora dall'esame dei rendiconti e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

¹ Esempio: 1) Dato il limite di spesa per lista di € 75.000,00, la lista non può sostenere spese o ricevere servizi gratuiti per più di € 62.500,00 cui devono aggiungersi € 12.500,00 per spese forfetizzate del 20%.

2) Dato il limite di spesa per candidato di € 1.500,00, il candidato non può sostenere spese o ricevere servizi gratuiti per più di € 1.250,00 cui devono aggiungersi € 250,00 per spese forfetizzate del 20%.



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro centoventi giorni dalla ricezione. Tale termine è sospeso nel periodo a disposizione degli interessati per la presentazione delle memorie e dei documenti di cui sopra. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei rendiconti, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

Gli articoli 54 decies e 54 undecies stabiliscono infine, rispettivamente, le sanzioni per i candidati e per i partiti, movimenti e liste, per i casi di violazione dei limiti di spesa previsti dalla legge, di irregolarità nella dichiarazione o di mancata presentazione del rendiconto.

Con l'occasione si rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 54 septies della legge regionale 3/1993, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione ed al Co.Re.Com. i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI

Il soggetto legittimato a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale il rendiconto, sottoscrivendolo sotto la propria responsabilità, è:

a) per il rendiconto delle spese delle liste di candidati:

- per i partiti o i movimenti, il Presidente o il Segretario politico del partito o del movimento o un delegato munito di mandato da parte dei rappresentanti legali del partito o del movimento; per le liste supportate da più partiti o movimenti, un delegato nominato dai membri della lista o eventualmente indicato al momento della presentazione delle liste;

b) per il rendiconto delle spese elettorali sostenute individualmente:

- ciascun candidato proclamato eletto.

Si rammenta che l'obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale sussiste anche per coloro la cui elezione sia convalidata nel corso della legislatura. La presentazione del rendiconto ha luogo entro trenta giorni dalla data di convalida dell'elezione.



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Il rendiconto dovrà essere redatto anche qualora non sia stata sostenuta alcuna spesa.

In ogni caso per ciascuna lista deve essere presentato un solo rendiconto.

I rendiconti dovranno essere consegnati presso la Presidenza del Consiglio regionale - Archivio del Consiglio regionale - piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti; gli stessi potranno anche essere inviati allo stesso indirizzo per posta, unitamente a fotocopia di un documento di identità del dichiarante se privi di sottoscrizione autenticata, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19. L'inoltro del rendiconto corredato di firma digitale potrà altresì essere effettuato per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it.

Si rammenta che i rendiconti sono pubblici e che, entro dieci giorni dalla data di ricezione, la Presidenza del Consiglio regionale li trasmetterà alla Commissione di garanzia e darà notizia della presentazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione, indicando altresì l'importo della spesa complessivamente sostenuta.

Si allega copia dei moduli predisposti dalla Commissione di garanzia, che dovranno obbligatoriamente essere utilizzati per la presentazione dei rendiconti, distintamente per le liste e i candidati, nonché copia della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, e successive modificazioni.

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
Presidente della Commissione
Christine Perrin



Allegati